

STATUTO FONDAMENTALE DEL REGNO D'ALBANIA

La Nazione Albanese, libera e fiera, fiduciosa in un felice avvenire, fermamente desiderosa di un perenne rafforzamento dell'unione nazionale e di assicurare lo sviluppo pacifico della Patria e del benessere generale del popolo, rispettando le tradizioni storiche della Nazione, le quali indubbiamente assicurano alla generazione futura un meritevole progresso, nella seconda Assemblea Costituente in data 1° dicembre 1928 delibera e decreta il presente Statuto.

TITOLO I.

Disposizioni Generali.

Art. 1. — L'Albania è un Regno democratico, parlamentare ed ereditario.

Art. 2. — L'Albania è indipendente ed indivisibile; la sua integrità territoriale è inviolabile e il suo territorio non può essere ceduto.

Art. 3. — La bandiera albanese è rossa e porta nel mezzo un'aquila bicipite.

Art. 4. — La lingua ufficiale dello Stato è l'albanese.

Art. 5. — Lo Stato albanese non ha religione ufficiale. Tutte le religioni e le credenze sono rispettate e la libertà del culto e dell'esercizio delle pratiche esteriori è garantita.

La religione non può in alcun modo formare impedimento giuridico.

La religione e le credenze non debbono in nessun modo essere adoperate a scopo politico.

Art. 6. — La capitale dell'Albania è Tirana.

TITOLO II.

I Poteri Statali (Pushtetet Shtetnore).

Art. 7. — Tutti i poteri statali emanano dalla Nazione e vengono esercitati secondo i principi e le regole stabilite nel presente Statuto.

Art. 8. — Il potere legislativo viene esercitato collettivamente dal Re e dal Parlamento il quale si compone di una Camera (*Dhoma*).

Art. 9. — L'iniziativa delle leggi spetta al Re ed al Parlamento. Ma la proposta di leggi che importino aumenti di spese finanziarie spetta al Re.

Art. 10. — L'interpretazione autentica delle leggi spetta al Potere legislativo.

Art. 11. — Qualunque legge per diventare esecutiva dev'essere votata dal Parlamento e sanzionata dal Re.

Art. 12. — Nessuna legge può essere presentata al Re per la sanzione prima di essere stata regolarmente votata dal Parlamento.

Le leggi non possono essere abrogate, modificate o sospese se non con una nuova legge.

Art. 13. — Il Potere esecutivo spetta al Re, il quale lo esercita conformemente alle disposizioni stabilite dal presente Statuto.

Art. 14. — Il Potere giudiziario viene esercitato dai Tribunali e le loro sentenze, motivate nella legge, sono emanate e si eseguono in nome del Re.

CAPITOLO I.

IL POTERE LEGISLATIVO (Pushteti Legjislativ).

Art. 15. — Il Parlamento si compone di deputati eletti dal Popolo secondo la legge.

Art. 16. — Per ogni 15.000 anime, o per ogni frazione che supera 7500 anime, viene eletto un deputato.

Art. 17. — Il Parlamento è eletto per un periodo di quattro anni.

Art. 18. — Il Deputato rappresenta la Nazione in generale e non solamente la circoscrizione che lo ha eletto.

Art. 19. — I requisiti necessari per essere elettore vengono stabiliti dalla legge elettorale.

Art. 20. — Per essere eletto deputato bisogna avere i seguenti requisiti:

- a) Essere cittadino albanese;
- b) Avere compiuto l'età di 30 anni;
- c) Godere i diritti civili e politici;
- d) Sapere leggere e scrivere la lingua albanese;
- e) Non incorrere in nessuno degli impedimenti determinati dalla legge elettorale.

Art. 21. — La qualità di deputato è incompatibile con qualsiasi altro impiego retribuito dallo Stato, tranne quello di Ministro; parimenti la qualità di deputato è incompatibile con qualsiasi impiego comunale o con cariche religiose aventi funzioni giurisdizionali.

Il deputato non può partecipare alle sedute del Parlamento in veste talare.

Il deputato non può prendere in affitto proprietà immobiliari dello Stato, e non può assumere forniture militari, o lavori pubblici. Parimenti il deputato non può prendere appalti per la riscossione di tasse statali.

Art. 22. — Al deputato non può essere dato alcun mandato imperativo da parte dei propri elettori.

Art. 23. — I deputati hanno diritto ad una indennità di Fr. oro 8400 all'anno; questa può essere modificata per legge.

Art. 24. — I deputati non possono essere tenuti responsabili per le idee da essi manifestate e per i voti dati in Parlamento.

Art. 25. — Durante la sessione parlamentare i deputati non possono essere incarcerati per debiti; e, se lo fossero, con l'apertura della sessione, vengono rimessi senz'altro in libertà.

Art. 26. — I deputati, durante la sessione parlamentare, non possono essere citati in giudizio oppure arrestati per cause penali (sia di diritto comune che politico) senza il permesso del Parlamento, a meno che essi vengano arrestati in flagrante reato; in questo caso, le Autorità giudiziarie devono informarne il Parlamento entro le 24 ore, per il tramite del Ministero della Giustizia.

Art. 27. — Le sentenze penali che venissero emanate contro un deputato non sono esecutive per la durata della sessione parlamentare, ma questo periodo di tempo non viene computato per l'espiazione della pena.

Art. 28. — Eccettuati i casi straordinari fissati dal presente Statuto, il Parlamento si riunisce automaticamente ogni anno in una sessione della durata di 5 mesi; detta sessione comincia il 15 ottobre e finisce il 15 marzo; essa però non si può chiudere prima di avere votato il bilancio dello Stato.

Le sessioni vengono chiuse per Decreto reale.

Art. 29. — Il Parlamento procede alla verifica dei poteri e dei requisiti legali dei deputati e giudica e delibera su di essi secondo le disposizioni del regolamento interno.

Le deliberazioni sull'annullamento di una elezione per motivi di illegalità, oppure sulla ineleggibilità di un deputato a causa della mancanza dei requisiti richiesti dalla legge, per essere valide richiedono almeno i due terzi dei voti dei deputati presenti nella relativa seduta.

Art. 30. — I deputati prima di entrare in funzione prestano giuramento secondo la seguente formula:

« Giuro solennemente, in nome di Dio, che, come deputato dell'Albania, sarò fedele allo Statuto, lavorerò con coscienza ed onore unicamente per il bene della Patria ».

Art. 31. — Il deputato che senza il permesso del Parlamento manca per due mesi consecutivi alle sedute si considera decaduto dal suo mandato.

Art. 32. — Al principio di ogni legislatura, come pure all'apertura di ogni sessione ordinaria, il Parlamento elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente ed i membri delle cariche, secondo le disposizioni del regolamento interno.

Art. 33. — L'amministrazione degli Uffici del Parlamento viene esercitata secondo il regolamento interno. Il bilancio del Parlamento viene preparato dalla Presidenza e votato regolarmente dall'Assemblea.

Art. 34. — Nel caso in cui per qualsiasi ragione resti vacante il posto di un deputato, entro due mesi dal giorno della vacanza, ma non prima di un mese, si deve procedere all'elezione di un altro deputato al posto vacante.

Art. 35. — Alla fine della legislatura oppure in caso di scioglimento del Parlamento il potere esecutivo deve indire le nuove elezioni entro due settimane dal giorno del suo scioglimento; le elezioni debbono aver luogo non più tardi di due mesi e mezzo e non prima di un mese dalla data del decreto.

Art. 36. — Il Parlamento eletto si riunisce automaticamente dieci giorni dopo le elezioni. Quando questa riunione coincide con la sessione ordinaria, esso prosegue sino al compimento del termine; in caso contrario, questa riunione prende il nome di speciale e si occupa esclusivamente della verifica dei poteri dei propri membri, e, dopo avere elette le cariche e discusso sul voto di fiducia del Governo, si scioglie sino al principio della sessione ordinaria.

Quando le nuove elezioni finiscono non oltre un mese prima dell'epoca dell'inizio della sessione ordinaria, il nuovo Parlamento si riunisce il giorno fissato per l'apertura della sessione.

Art. 37. — Il Parlamento si riunisce anche in sessioni straordinarie, quando è convocato dal Re. In queste sessioni si discutono solamente delle questioni che sono determinate dal Potere esecutivo nel Decreto di convocazione.

Art. 38. — Le riunioni e le discussioni parlamentari hanno luogo pubblicamente ed in conformità del regolamento interno.

Le discussioni debbono essere pubblicate regolarmente in fascicoli speciali.

Art. 39. — Il Parlamento può discutere anche in sedute segrete, qualora ciò venga richiesto dai Ministri; parimenti anche quando la richiesta venga presentata da cinque deputati ed approvata dalla maggioranza in seduta segreta. In queste sedute l'aula del Parlamento viene evacuata da tutti quelli che non sono deputati.

Art. 40. — Il Parlamento non può discutere ed approvare se non sono presenti oltre la metà di tutti i suoi membri.

Art. 41. — Tutte le deliberazioni si votano a maggioranza assoluta dei deputati presenti, tranne nei casi in cui dallo Statuto viene disposto diversamente. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le votazioni che si fanno per elezione di persone, se per la prima volta non raggiungono la maggioranza assoluta dei deputati presenti, la seconda volta si fanno con maggioranza relativa.

Art. 42. — Le leggi vengono votate una prima volta in linea di massima e una seconda volta discusse articolo per articolo in tre giorni diversi. I codici presentati dal Governo e preparati da una commissione speciale, creata per legge, dopo essere stati approvati in massima vengono votati in blocco in due sedute in giorni diversi; quando il Parlamento delibera la necessità di qualche modifica ne riferisce alla commissione speciale per il tramite del Governo.

Le leggi che per deliberazione del Parlamento si considerano urgenti vengono votate secondo il regolamento interno.

Art. 43. — Il Parlamento è inviolabile; nessuna forza armata può circondarlo nè entrare in essa senza il suo *nulla osta*, ad eccezione della guardia che trovasi sotto l'esclusivo ordine della Presidenza del Parlamento.

Art. 44. — Qualsiasi legge votata dal Parlamento viene presentata al Potere esecutivo per l'approvazione e la pubblicazione.

La pubblicazione avverrà di sabato, due settimane dopo l'approvazione; le leggi entrano in vigore un mese dopo la pubblicazione, eccezione fatta dei casi in cui la legge stessa fissa un termine diverso per la sua entrata in vigore.

Art. 45. — Qualsiasi progetto di legge respinto dal Parlamento, se è stato proposto dal Potere esecutivo, viene a quest'ultimo restituito coi chiarimenti sulle ragioni per cui non è stato approvato.

Art. 46. — I progetti di legge non approvati dal Parlamento non possono essere presentati una seconda volta durante la stessa sessione.

Art. 47. — Il Parlamento controlla il Governo. L'interrogazione, l'interpellanza, l'inchiesta, rientrano nella competenza del Parlamento; le modalità della loro esecuzione vengono fissate dal regolamento interno.

Art. 48. — Per alto tradimento come pure per delitti previsti nella legge speciale sulla responsabilità dei Ministri, il Parlamento accusa i Ministri e con i tre quinti ($\frac{3}{5}$) dei voti del numero generale dei deputati li deferisce all'Alto Tribunale dello Stato.

Art. 49. — Nessuno può prendere la parola nelle sedute del Parlamento ad eccezione dei deputati e dei Ministri.

CAPITOLO II.

IL POTERE ESECUTIVO (Pushteti Përmbarruës)

Parte A.

Il Re (Mbret).

Art. 50. — Il Re degli albanesi è Sua Maestà Zog I della famosa famiglia albanese Zogu.

Art. 51. — Il Trono è ereditario nella persona del figlio primogenito del Re e l'eredità continua di generazione in generazione in linea diretta maschile.

Art. 52. — Quando l'erede muore o perde i suoi diritti alla successione viene sostituito dal figlio maggiore.

Nel caso in cui l'erede muore oppure perde i diritti della successione senza avere figli, i suoi diritti passano al fratello che gli succede.

Art. 53. — Nel caso in cui non esista erede al Trono reale, secondo le disposizioni degli art. 51 e 52, il Re sceglie fra i maschi della sua stirpe l'erede al Trono col consenso del Parlamento.

Quando il Re non si vale di questo diritto e l'eredità resta vacante, il Parlamento stesso sceglie l'erede al Trono fra i maschi della famiglia Reale.

Nel caso in cui non esistesse fra questa stirpe, oppure le persone esistenti fossero per speciale deliberazione del Parlamento, ottenuta con i due terzi dei voti del numero totale dei suoi membri, ritenute incapaci di succedere al Trono, il Parlamento sceglie l'erede fra i maschi della stirpe delle figlie oppure delle sorelle del Re, purchè di origine albanese.

Quando manca un maschio fra le stirpi surricordate, il Parlamento elegge un successore il quale dev'essere di razza albanese.

Nel caso in cui il trono resta vacante senza che ne sia scelto il successore, fino alla scelta del nuovo Sovrano i poteri reali vengono esercitati dal Consiglio dei Ministri.

Art. 54. — Il Re è maggiorenne quando abbia compiuti i 18 anni.

Art. 55. — Il Re inizia l'esercizio del Potere reale dopo aver prestato giuramento nel modo indicato nell'art. 56, davanti al Parlamento.

Art. 56. — Il Re presta giuramento davanti al Parlamento secondo la seguente formula:

« Io, Re degli Albanesi nel momento in cui ascendo al Trono del Regno Albanese ed assumo i poteri Reali giuro avanti a Dio Onnipotente di conservare l'unità nazionale, l'indipendenza statale e l'integrità territoriale; parimenti osserverò lo Statuto ed agirò in conformità di esso, come pure in base alle leggi dello Stato, avendo sempre in considerazione il bene del popolo, **IDDIO MI AIUTI** ».

Solamente per questa volta il primo Re Sua Maestà ZOG I presta giuramento davanti all'Assemblea Costituente.

Art. 57. — In caso di morte o di abdicazione del Re, il Parlamento si riunisce da sè entro i dieci giorni per il giuramento del nuovo Re oppure della Reggenza; quando il Parlamento trovasi sciolto, ed il nuovo Parlamento non sia stato ancora eletto, si riunisce il Parlamento antecedente per adempiere questo dovere.

Fino a che il Re o la Reggenza non abbia prestato giuramento, il potere costituzionale reale, in nome del popolo albanese, viene esercitato dal Consiglio dei Ministri sotto la propria responsabilità.

Art. 58. — Quando viene constatato dal Parlamento, d'accordo col Governo, che il Re trovasi nell'impossibilità di compiere il suo dovere oppure se il Re muore, mentre l'erede è minorenne, il potere reale viene esercitato dalla Reggenza in nome del Re.

Nel caso previsto in quest'articolo la tutela spetta alla Reggenza.

Art. 59. — L'esercizio della Reggenza spetta all'erede al Trono quando questo sia maggiorenne.

Nel caso in cui l'erede al Trono, pei motivi previsti nell'art. 58, non possa esercitare il dovere della Reggenza, questa viene composta nel seguente modo:

a) Dalla Regina (quando il Re trovasi nell'impossibilità di esercitare le sue funzioni), oppure dalla Regina Madre (quando il Re è minorenne);

b) Dal Presidente del Parlamento;

c) Dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

d) Dal Presidente del Consiglio di Stato.

Art. 60. — Quando non esista Regina o Regina Madre, il Consiglio della Reggenza si compone solamente degli altri tre membri di cui all'articolo 59 del presente Statuto.

Art. 61. — Quando il Consiglio della Reggenza trovasi formato secondo l'art. 59 con quattro membri e uno di essi provvisoriamente è assente o impedito, gli altri tre, e, quando è formato da tre, gli altri due, trattano gli affari statali.

Art. 62. — I Reggenti non possono entrare in funzione senza avere prestato giuramento davanti al Parlamento; il loro giuramento dovrà esprimere la fedeltà al Re, allo Statuto e alle altre leggi dello Stato.

Art. 63. — Quando il Re muore senza lasciare erede, ma la Regina nel momento della sua morte trovasi incinta e ciò venga constatato da tre medici autorizzati dal Consiglio dei Ministri, si forma il Consiglio della Reggenza provvisoria, il quale esercita il potere reale fino alla nascita del bambino.

Art. 64. — Nel caso in cui l'erede al trono muoia senza figlio, ma al momento della sua morte lasci la propria consorte incinta, e ciò venga constatato con le formalità ufficiali indicate nell'art. 63, per la dichiarazione dell'erede si attende la nascita del bambino.

Art. 65. — Il Re deve risiedere sempre in Albania; quando provvisoriamente si allontana dall'Albania l'erede al Trono esercita il potere reale; se l'erede non è maggiorenne oppure si trova nell'impossibilità di esercitare le sue funzioni, il Consiglio dei Ministri, sotto la sua responsabilità, esercita il potere reale. Il Re non può rimanere assente dall'Albania più di tre mesi.

L'esercizio del potere reale in simili circostanze, tanto da parte dell'erede come pure da parte del Consiglio dei Ministri, si eserciterà secondo gli ordini del Re impartiti entro i limiti dello Statuto.

Art. 66. — Le disposizioni dell'art. 65 si applicano anche nel caso in cui il Re trovasi ammalato, ma non in condizioni di incapacità permanente.

Art. 67. — Quando il Consiglio dei Ministri esercita il potere reale non ha diritto di sciogliere il Parlamento.

Art. 68. — L'esercizio del potere reale da parte del Consiglio dei Ministri, in ogni caso, non può continuare per più di tre mesi; alla fine di questo periodo si forma il Consiglio di Reggenza.

Art. 69. — I Reggenti nell'esercizio delle loro funzioni sono irresponsabili.

Art. 70. — Il Trono Reale d'Albania non può unirsi col Trono di un altro Regno.

Art. 71. — Il Re è il Capo Supremo dello Stato; Egli possiede tutte le competenze ed i diritti del Trono concessi con il presente Statuto.

Egli è il comandante supremo delle forze di terra, di mare e delle forze aeree dello Stato, che egli esercita direttamente secondo le speciali disposizioni del titolo V del presente Statuto.

Art. 72. — Il Re è inviolabile ed irresponsabile. I suoi Ministri sono responsabili.

Art. 73. — Ad eccezione di ciò che riguarda l'Alto Comando, qualsiasi altro atto del Re, per essere valido ed esecutivo, deve avere la controfirma del Presidente del Consiglio dei ministri e del ministro competente.

Art. 74. — Il Re sanziona, ordina la pubblicazione e la promulgazione delle leggi votate dal Parlamento.

Il Re può rifiutare la sanzione. Egli può chiedere una seconda discussione delle leggi presentate giustificandone i motivi.

Nel caso in cui il Re, entro i tre mesi dalla data della presentazione, non faccia uso dei suindicati diritti, le leggi presentate per l'approvazione si considerano respinte.

Art. 75. — Il Re nomina e destituisce il Presidente del Consiglio come pure i ministri scelti da questi.

Art. 76. — Il Re ha diritto di accusare i ministri e deferirli all'Alta Corte.

Art. 77. — Il Re, in ogni caso che lo ritenga necessario, ha diritto di convocare il Consiglio dei ministri il quale discute e delibera sotto la sua presidenza.

Art. 78. — Il Re ha diritto di decretare regolamenti esecutivi delle leggi; questi regolamenti non possono contenere nuove disposizioni non comprese nella legge.

Art. 79. Il Re ha il diritto di grazia. Egli ha diritto di ridurre e di commutare le pene.

Egli ha il diritto di ordinare la sospensione dei procedimenti legali solamente per reati politici.

Il Re non può graziare i ministri condannati per reati inerenti alle loro funzioni, senza il consenso del Parlamento.

L'amnistia si fa solamente con l'approvazione del Parlamento; questa non può ledere diritti privati.

Art. 80. — Il Re nomina e destituisce gli impiegati dello Stato; egli riceve ed accredita i rappresentanti diplomatici.

Art. 81. — Il Re rappresenta lo Stato albanese nell'interno ed all'estero; egli riceve ed accredita i rappresentanti diplomatici.

Art. 82. — Il Re può dichiarare la guerra in caso di difesa; la dichiarazione di guerra, salvo il caso di difesa, e la conclusione della pace debbono avere l'approvazione del Parlamento.

Art. 83. — Il Re conclude trattati di amicizia, di alleanza ed altri, e ne rende edotto a suo tempo il Parlamento nel momento compatibile con l'alto interesse dello Stato.

I trattati di commercio e quegli altri che importano un onere per lo Stato, oppure personale per i cittadini albanesi, non sono validi e non hanno effetto, se non sono approvati pure dal Parlamento.

Art. 84. — Le disposizioni segrete dei trattati non possono annullare le loro disposizioni palesi.

Art. 85. — Solamente il Re ha diritto di accordare decorazioni e di far coniare monete secondo le leggi.

Art. 86. — Le decorazioni che vengono accordate ai cittadini albanesi da parte di Stati esteri non possono essere accettate se non col permesso speciale del Re.

Art. 87. — L'appannaggio si paga solamente: al Re, alla Madre del Re, all'erede al Trono, ai maschi maggiorenni e alle figlie nubili oppure vedove del Re morto, come pure ai Reggenti, durante l'esercizio delle loro funzioni.

L'appannaggio del Re è di 500.000 franchi oro all'anno; questa somma può essere modificata per legge.

L'importo degli altri appannaggi viene determinato per legge.

Art. 88. — Il personale della Corte reale e le loro funzioni vengono determinati con legge speciale; la loro nomina e destituzione spettano direttamente al Re.

Art. 89. — Il matrimonio del Re e dell'erede al Trono può essere contratto solamente col consenso del Parlamento.

Art. 90. — Quando l'erede al Trono si sposa senza il permesso del Parlamento, egli ed i figli che nascono da questo matrimonio perdono ogni diritto all'eredità.

Parimenti, quando l'erede si dimostri incapace oppure la sua condotta non sia conforme ai doveri dell'alto suo compito, il Parlamento, d'accordo col Re, può deliberare con i due terzi dei voti la sua esclusione dalla successione.

Art. 91. — All'apertura della sessione parlamentare ordinaria ed al principio di ogni legislatura, il Re con un discorso, personalmente, oppure a mezzo di un messaggio, spiega la situazione generale del Paese e le misure che crede necessario di prendere durante quell'anno.

Il Parlamento gli risponde al più presto.

Il discorso del Trono oppure il messaggio debbono essere firmati dal Gabinetto.

Art. 92. — Il Re può ordinare l'apertura della sessione ordinaria anche prima dell'epoca fissata dal presente Statuto; ma questa convocazione non può essere fatta più di un mese prima dell'epoca stabilita.

Parimenti egli può ordinare l'apertura di sessioni straordinarie le quali devono chiudersi prima che comincino quelle ordinarie.

Art. 93. — Il Re chiude le sessioni con suo decreto, il quale viene letto al Parlamento da parte del Governo. Questo decreto deve essere firmato dal Gabinetto.

Art. 94. — Il Re ha il diritto di rinviare l'inizio della sessione e di prolungare la sessione.

Questo diritto non può essere usato due volte consecutive entro una sessione ed il periodo del rinvio, della sospensione e del prolungamento non può essere maggiore di un mese. I relativi decreti saranno firmati dal Gabinetto.

Art. 95. Il Re quando lo ritiene necessario ha diritto di sciogliere il

Parlamento. In questo caso si opera in base agli articoli 33 e 36 del presente Statuto. Il decreto di scioglimento dev'essere firmato dal Gabinetto.

Art. 96. — Quando il Parlamento non trovasi riunito e si manifestano bisogni urgenti e giustificati, il Re, sotto la responsabilità del Consiglio dei ministri, ha diritto di emettere dei decreti legge, i quali, all'apertura della prossima sessione, entro quindici giorni, devono essere presentati al Parlamento, insieme al rapporto giustificativo, per essere discussi ed esaminati.

Se non vengono presentati entro questo periodo di tempo o non vengono approvati dal Parlamento, si considerano come abrogati. Per decreto-legge non si possono abrogare o modificare i codici.

Art. 97. — In caso di guerra o di situazione analoga, in epoca di rivoluzione od in caso in cui si prevede una rivoluzione ed in caso di mobilitazione generale o di calamità pubblica, il Re, sotto la responsabilità del Gabinetto, ha diritto di proclamare lo stato d'assedio parziale o generale.

Il decreto dello stato d'assedio, entro ventiquattro ore, viene comunicato al Parlamento per l'approvazione.

Se il Parlamento si trova in vacanza, il decreto dello stato d'assedio verrà presentato al Parlamento nella più prossima sessione e non più tardi di tre giorni dopo quello della sua apertura. Il Parlamento discute e delibera entro una settimana.

Lo stato d'assedio provvisoriamente sospende la libertà personale, la inviolabilità del domicilio, il diritto di associazione e di riunione, la libertà della stampa ed il segreto della corrispondenza e la libertà di parola.

Una legge speciale regolerà le modalità della limitazione e della sospensione dei diritti suindicati e stabilirà, insieme alla zona dello stato di assedio, anche il modo dell'esecuzione delle disposizioni che verranno applicate entro la zona dello stato d'assedio.

Art. 98. — Il Re porta il titolo « Sua Maestà » (Naltmadhënja e Tij), l'erede « Principe degli Albanesi » Sua Altezza, la Regina Madre e la Regina « Sua Maestà »; i fratelli paterni ed i figli del Re « Principi », le sorelle paterne e le sue figlie « Principesse »; questi ultimi due titoli non vengono ereditati ed eventualmente possono essere tolti per Decreto reale. Oltre a questi non si possono accordare da parte dell'Albania, nè possono essere portati dagli albanesi, titoli di nobiltà in Albania.

Parte B

I ministri (Ministrat).

Art. 99. — A capo dei servizi statali, dipendenti dal Re, trovasi il Consiglio dei ministri, il quale si compone del Presidente del Consiglio e dei ministri.

Art. 100. — Il Consiglio dei ministri viene presieduto dal Presidente del Consiglio. I ministri amministrano i vari servizi statali secondo il titolo che portano.

Art. 101. — Nessuno può essere nominato ministro se non sia di razza e di stirpe albanese e se non conosca la lingua albanese.

Gli stranieri di razza, naturalizzati cittadini albanesi, non possono essere nominati ministri.

Parimenti non possono essere nominati ministri quelli che non hanno le qualità richieste dalla legge per poter essere eletti deputati.

Art. 102. — Nessuno dei membri della famiglia Reale può essere nominato ministro.

Art. 103. — Non possono essere nominati ministri, in un Gabinetto, i parenti di sangue fino al terzo grado.

Art. 104. — I ministri, prima di assumere la carica, prestano giuramento davanti al Re. Questo giuramento conterrà l'assicurazione di fedeltà verso il Re e lo Statuto e le leggi dello Stato.

Art. 105. — I ministri nominano gli impiegati da essi dipendenti, secondo le disposizioni di legge in vigore.

Art. 106. — I ministri vengono creati per legge.

Art. 107. — I ministri entrano liberamente nel Parlamento e vengono sentiti ogni qualvolta chiedano la parola, ma votano solamente quelli che sono deputati.

Art. 108. — L'ordine del Re non può mai esimere i ministri dalla loro responsabilità.

Art. 109. — Il Gabinetto è solidariamente responsabile verso il Re ed il Parlamento per le questioni relative alla politica generale dello Stato; e particolarmente ogni ministro è responsabile per le azioni di sua competenza.

Art. 110. — I ministri non possono essere accusati per i reati previsti dalla legge speciale dopo quattro anni che hanno cessato dalla loro carica di ministri.

Art. 111. — I ministri si considerano decaduti dal loro incarico quando viene deliberato il loro deferimento all'Alta Corte di giustizia (Tribunale supremo).

Art. 112. — Il Gabinetto deve presentarsi davanti al Parlamento entro una settimana dal giorno della sua nomina per ottenere il voto di fiducia.

Se il Parlamento non trovasi riunito, il voto di fiducia viene chiesto nella sua prossima riunione.

Per questa prima volta esso ottiene il voto di fiducia dall'Assemblea costituente.

Art. 113. — Il Gabinetto che non ottiene la fiducia del Parlamento deve presentare le dimissioni al Re.

Art. 114. — Nel caso in cui il Presidente del Consiglio si dimetta o gli venga revocato il mandato, il Gabinetto da lui presieduto si considera dimissionario.

Art. 115. — I ministri godono l'immunità parlamentare.

Art. 116. — Il Gabinetto può ritirare i progetti da essi presentati e non ancora definitivamente votati dal Parlamento.

Art. 117. — I progetti di legge proposti dal Potere esecutivo vengono presentati al Potere legislativo pel tramite della Presidenza del Consiglio dopo essere stati approvati dal Consiglio dei ministri.

CAPITOLO III.

IL POTERE GIUDIZIARIO (Pushteti Gijqsuer)

Parte A.

I tribunali (Gjyqet).

Art. 118. — L'organizzazione, i diritti e le competenze dei tribunali vengono stabiliti per legge.

I giudici, nell'emanare le sentenze, sono indipendenti e vengono guidati solamente dalla legge e dalla coscienza; nessuno può intervenire per influenzare l'emanazione delle sentenze giudiziarie.

Art. 119. — Le sentenze dei Tribunali non possono essere modificate e la loro esecuzione non può essere osracolata o sospesa da nessun altro potere, legislativo o esecutivo, tranne che nelle circostanze e nei modi previsti dal presente Statuto.

Art. 120. — I giudici ed i procuratori dello Stato inamovibili nel modo stabilito della legge organica; i requisiti occorrenti per i giudici, il Procuratore dello Stato e le modalità della loro nomina e trasferimento, della destituzione, della promozione, della degradazione, della sospensione e del collocamento in pensione, come pure l'importo dei loro stipendi e remunerazioni, vengono stabiliti con la legge organica del Ministero della Giustizia.

Questa disposizione verrà messa in esecuzione un anno dopo l'entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 121. — Ai giudici, oltre i diritti e gli obblighi stabiliti per legge, è severamente vietato di assumere altri impieghi e cariche pubbliche o private.

Art. 122. — Qualunque persona ha facoltà di difendere i propri diritti nella maniera consentita dalla legge.

Art. 123. — I dibattimenti giudiziari hanno luogo pubblicamente; eccettuato quando le leggi credano ragionevole per alcune speciali circostanze di eseguirli a porte chiuse nell'interesse dell'ordine pubblico e della quiete generale.

Art. 124. — I giudici deliberano a scrutinio segreto, ma le sentenze emanate vengono pronunziate pubblicamente secondo la legge.

Art. 125. — Le sentenze dei tribunali devono essere motivate nella legge e indicare gli articoli delle leggi sui quali si basano.

Art. 126. — Non si possono formare dei tribunali straordinari. Solamente per reati politici, quando se ne senta la necessità, può formarsi un tribunale speciale con legge particolare e per un periodo determinato.

Art. 127. — Nessun tribunale può rifiutare l'esame delle questioni che sono di sua competenza e di suo compito.

Quando il tribunale ritiene che qualche questione è fuori della propria competenza e della propria giurisdizione, ne respinge l'esame con regolare sentenza.

Art. 128. — Il giudizio dell'imputato davanti ai tribunali per un delitto che importa una condanna contro la libertà personale, il massimo della quale sorpassa i tre anni, non può aver luogo se non con l'assistenza di un avvocato difensore, scelto dallo stesso imputato. Nel caso in cui l'imputato non scelga un difensore, questi viene nominato dal Tribunale in

base alla legge. In tali circostanze l'interrogatorio dell'imputato presso i giudici istruttori può farsi con l'assistenza dell'avvocato difensore scelto dall'imputato.

Art. 129. — Tutti i giudici ed i procuratori dello Stato, scelti e proposti in base alla legge speciale, vengono nominati per Decreto Reale.

Art. 130. — L'Albania ha un « Diktim » (Corte d'Appello), il quale si divide in sezioni in base alla legge speciale. Il Tribunale Centrale « Diktim » trovasi nella Capitale.

Art. 131. — Per legge speciale vengono stabilite le misure disciplinari contro i giudici ed i procuratori.

Art. 132. — I Presidenti, i membri, ed i giudici assistenti del « Diktim » nonchè il Procuratore generale dello Stato, per i reati dipendenti dal servizio oppure commessi mentre si è in servizio, vengono giudicati dall'Alto Tribunale dello stato (Tribunale Supremo).

Art. 133. — I giudici, eccettuati quelli del « Diktim » ed i procuratori dello Stato, per i reati dipendenti dalle loro funzioni oppure commessi mentre sono in funzione, vengono giudicati nel tribunale del « Diktim », conformemente alla legge e dopo che saranno compiute le formalità di accusa in base alla legge speciale.

Art. 134. — Le sentenze sul deferimento al Tribunale dei giudici e dei procuratori dello Stato, non implicano la loro sospensione dalle funzioni.

PARTE B.

L'Alto Tribunale dello Stato (Giygi i nalt i shtetit).

Art. 135. — Per giudicare i ministri, i presidenti, i membri ed i membri assistenti del « Diktim », del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti come pure il procuratore generale (il procuratore in capo) dello Stato per i reati dipendenti dalle loro funzioni oppure commessi durante l'esercizio delle loro funzioni, si forma l'Alto Tribunale dello Stato.

Art. 136. — L'Alto Tribunale dello Stato si costituisce per Decreto reale, quando sia necessario.

Art. 137. — L'Alto Tribunale dello Stato si compone dal presidente del « Diktim » della sezione penale, il quale lo presiede, di quattro membri del Consiglio di Stato, i quali si scelgono fra di loro a sorte, in seduta particolare.

Art. 138. — Le funzioni di procuratore vengono compiute dal procuratore generale dello Stato.

Art. 139. — Le sentenze di questo Tribunale si emanano con i due terzi dei voti e sono irrevocabili.

Art. 140. — L'Alto Tribunale giudica e sentenzia in conformità delle leggi in vigore dello Stato.

TITOLO III.
LE FINANZE DELLO STATO.

CAPITOLO I.

Le Finanze.

Art. 141. — La tassa è un contributo del popolo per sostenere le spese generali dello Stato.

Art. 142. — Nessuna tassa, di qualsiasi specie essa sia, può applicarsi o riscuotersi se non per legge.

Solamente quando si impone o si aumenta la tassa doganale, questa viene riscossa il giorno in cui si presenta al Parlamento il relativo progetto di legge in busta chiusa, il quale dev'essere votato entro 15 giorni. Quando la tassa doganale viene diminuita, la legge relativa entra in vigore due mesi dopo la pubblicazione.

Art. 143. — La legge non può creare delle tasse che a favore dello Stato, delle Province, dei Comuni, dei Municipi e degli Istituti pubblici.

Le tasse a favore delle Province e dei Comuni si creano dopo ottenuto il consenso dei Consigli locali.

Art. 144. — Non possono crearsi dei privilegi sulle tasse. Nessuna esenzione, modificazione oppure abrogazione di tassa può farsi se non per legge.

Non si possono creare dei monopoli se non per legge ed esclusivamente a favore dello Stato e dei Municipi.

Art. 145. — Nessun fondo per pensioni o gratificazioni si può mettere a carico dello Stato se non per legge.

Art. 146. — Il Potere esecutivo, entro il mese di gennaio di ogni anno, presenta il bilancio preventivo al Parlamento, il quale lo vota capitolo per capitolo due volte in due giorni diversi; in questo bilancio vengono inserite tutte le entrate e le spese dello Stato insieme alle leggi relative sulle quali si basano le entrate.

Dopo la fine dell'anno finanziario, entro il mese di agosto, il Ministero delle finanze è tenuto ad inviare il bilancio consuntivo dell'anno precedente alla Corte dei Conti, la quale, dopo averlo esaminato, presenta al Parlamento, entro il mese di novembre, il relativo rapporto con tutte le necessarie osservazioni. Sempre nello stesso tempo, il bilancio consuntivo così esaminato, insieme alla relazione della Corte dei Conti, viene presentato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale lo presenta al Parlamento per l'approvazione.

Il bilancio consuntivo generalmente si vota in una sola volta.

Art. 147. — Nel caso che il bilancio preventivo non possa essere votato entro al 31 marzo, il Potere esecutivo è autorizzato a mettere in esecuzione il bilancio dell'anno precedente fino a quando non avrà avuto luogo la votazione del bilancio presentato.

Art. 148. — Quando un credito previsto nel bilancio non basta per il servizio assegnato, o nel caso in cui si manifestasse la necessità di spese per servizi non previsti nel bilancio, il Potere esecutivo a mezzo di progetto legge chiede dal Parlamento l'aumento o la concessione di credito; il Potere esecutivo è obbligato ad indicare i mezzi per far fronte a queste spese.

Art. 149. — Nessun prestito può essere contratto in favore dello Stato senza legge che lo autorizzi.

Art. 150. — La ricchezza immobiliare dello Stato non può essere alienata, nè affittata per un periodo superiore ai venti anni, senza l'approvazione del Parlamento.

Art. 151. — La ricchezza mineraria è divisa in due classi: miniere e cave; le prime sono proprietà dello Stato e le seconde proprietà dei possessori della superficie del terreno. Il loro sfruttamento si fa a norma della legge relativa.

Art. 152. — Le acque, le sorgenti minerali vengono regolate da una legge speciale; i diritti acquisiti su di esse sono rispettati.

CAPITOLO II.

La Corte dei Conti (Këshilli Kontrolluës).

Art. 153. — Le finanze dello Stato vengono controllate dalla Corte dei Conti, la quale nelle sue funzioni è indipendente.

Art. 154. — La Corte dei Conti è composta di un presidente e di due membri; l'organizzazione, il modo dell'esercizio dei suoi uffici e le qualità dei membri che la compongono vengono stabiliti a mezzo di una legge speciale.

Art. 155. — Il controllo preventivo come pure quello consuntivo di tutte le entrate e le spese dello Stato vengono esercitati dalla Corte dei Conti.

Ogni anno la Corte dei Conti presenta al Parlamento un rapporto generale contenente i conti del bilancio dell'anno passato e nota le irregolarità che possono essere state commesse nelle diverse amministrazioni dello Stato, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 156. — La Corte dei Conti, ogni tre mesi, deve inviare al Re un rapporto particolare sulla situazione finanziaria dello Stato, per il tramite del primo ministro.

Art. 157. — Il presidente ed i membri di questa Corte vengono nominati dal Re fra due candidati, scelti dalla Commissione speciale, composta dal presidente del Consiglio, dal presidente della Camera e dal ministro delle Finanze. Gli altri funzionari di questa Corte vengono nominati secondo la legge.

Art. 158. — Il presidente ed i membri della Corte dei Conti, per reati dipendenti dalle funzioni oppure commessi nell'esercizio delle loro funzioni, vengono accusati e deferiti all'Alto Tribunale su deliberazione del Parlamento.

Art. 159. — I membri della Corte dei Conti, prima di iniziare le loro funzioni, prestano il necessario giuramento davanti al Re. Essi vengono nominati per un periodo di sette anni, il quale comincia, per ogni membro, dalla data del Decreto e la loro inamovibilità, entro questo periodo, è assicurata, eccettuati i casi previsti nella legge delle pensioni e quando viene deliberata dal Parlamento la loro sospensione od il loro deferimento all'Alto Tribunale.

TITOLO IV.

Il Consiglio di Stato (Këshilli i Shtetit).

Art. 160. — Perchè vengano esercitati i compiti stabiliti da questo Statuto come pure dalle leggi speciali si formerà un Consiglio di Stato.

Art. 161. — Il Consiglio di Stato si compone di dieci membri e di due membri assistenti.

Art. 162. — I membri ed i membri assistenti di questo Consiglio vengono nominati dal Re fra due candidati doppi scelti dalla Commissione speciale composta dal presidente del Consiglio dei ministri, dal presidente della Camera e dal ministro della Giustizia. Gli altri funzionari vengono nominati in base alla legge.

Art. 163. — Il presidente del Consiglio di Stato viene nominato dal Re, fra i membri di questo Consiglio. Parimenti il presidente di questo Consiglio può essere dispensato dalla carica di presidente direttamente dal Re.

Art. 164. — Le modalità d'esercizio degli uffici del Consiglio di Stato si effettuano secondo una legge speciale.

Art. 165. — Il presidente, i membri ed i membri assistenti del Consiglio di Stato, per i reati dipendenti dalle funzioni oppure commessi durante l'esercizio delle loro funzioni, vengono accusati e deferiti all'Alto Tribunale su deliberazione del Parlamento.

Art. 166. — I membri ed i membri assistenti di questo Consiglio vengono nominati per sette anni; questo periodo ha inizio dalla data del Decreto; essi prestano giuramento davanti al Re prima di iniziare le loro funzioni.

La loro inamovibilità entro questo periodo è assicurata, eccettuati i casi previsti nella legge delle pensioni, e quanto viene deliberato dal Parlamento la loro sospensione od il loro deferimento all'Alto Tribunale.

Art. 167. — I membri ed i membri assistenti del Consiglio di Stato, eccettuate le qualità richieste dalla legge, devono essere persone munite di diplomi di Università, di distinta cultura, provate e capaci.

Art. 168. — I compiti del Consiglio di Stato sono:

- a) di preparare i codici;
- b) di preparare ed esaminare qualunque progetto di legge e regolamento che gli vengono riferiti;
- c) di esaminare e dare il proprio parere sulle convenzioni e sulle concessioni;
- d) di eseguire i compiti di cui è incaricato con la legge speciale e con le diverse leggi dello Stato.

TITOLO V.

LE FORZE DELLA DIFESA NAZIONALE.

Art. 169. — Le forze armate dello Stato, sotto l'ordine assoluto del potere esecutivo, hanno per dovere la difesa dell'onore, dell'indipendenza e dell'integrità territoriale della Patria e degli alti interessi materiali e morali dello Stato.

Art. 170. — Le forze armate sono:

- a) L'Esercito nazionale (tutte le forze terrestri, marine ed aeree);
- b) La Gendarmeria.

PARTE A.

L'Esercito Nazionale (Ushtërija Kombëtare).

Art. 171. — Il servizio militare è obbligatorio per tutti i sudditi albanesi, eccettuate le esenzioni stabilite per legge.

Art. 172. — L'organizzazione delle diverse parti dell'esercito viene regolata per legge, ma il modo della sua applicazione e la formazione delle unità si effettua dietro l'ordine sovrano.

Art. 173. — Gli effettivi delle forze armate vengono determinati ogni anno nel bilancio dello Stato.

Art. 174. — Le Intendenze delle forze armate vengono dirette e regolate dai Comandi generali relativi. I Comandi in questione vengono autorizzati a disporre dei loro bilanci, ma sempre sotto il controllo del Ministero delle finanze.

Art. 175. — I Tribunali militari in questioni penali agiscono secondo la procedura speciale. I regolamenti riguardanti la disciplina militare e le pene disciplinari entrano in vigore con editto reale.

Art. 176. — Tutte le forze armate dello Stato formano un corpo e sono al comando ed all'ordine assoluto del Re.

Art. 177. — Il Re in tempo di guerra può affidare ad un ufficiale di alto grado il comando effettivo delle operazioni. Quando il Re assume egli stesso il comando generale effettivo, è direttamente responsabile dinanzi alla Nazione per quanto concerne l'esecuzione delle operazioni.

Art. 178. — Il Re ordina il richiamo alle armi delle reclute e, in circostanze stabilite per legge oppure in circostanze straordinarie, dei riservisti; solamente egli regola ed ordina il modo della divisione delle forze; le forze non possono muoversi senza il suo ordine comunicato per il tramite del Comando della difesa nazionale.

Art. 179. — Il Re, in qualità di Comandante generale delle forze armate, senza intermediari, impartisce ordini al Comando della difesa nazionale.

Art. 180. — Per le azioni illegali è responsabile davanti alla legge il Comandante della difesa nazionale.

Il Comandante della difesa nazionale viene rappresentato davanti al potere legislativo per il tramite del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 181. — Tutte le truppe sono tenute ad ubbidire agli ordini del Re; quest'obbligo viene ricordato nel giuramento che si presta davanti alla bandiera nazionale.

Art. 182. — La nomina degli ufficiali, dal comandante di compagnia in su, viene effettuata dal Re. Questi ufficiali rinnovano la loro fedeltà ed ubbidienza verso il Re, prestando giuramento davanti alla bandiera nazionale.

Art. 183. — Il grado militare si acquista o si perde in base alle disposizioni delle leggi in vigore, e per Decreto reale.

Le pensioni militari vengono regolate per legge.

Art. 184. — Il Comandante della difesa nazionale ed il Capo dello stato maggiore sono i consiglieri naturali del Re nelle questioni militari, le quali vengono decise solamente dal Re.

Il Re, in circostanze importanti, può formare pure un consiglio militare.

Art. 185. — Gli stranieri non possono essere assunti in servizio dell'esercito che in qualità di organizzatori, per contratto, il quale non può stipularsi per un periodo superiore ai cinque anni.

Art. 186. — In tempo di pace i militari, per qualunque reato, sono giudicati dal tribunale ordinario; in tempo di guerra dai tribunali militari.

Art. 187. — Nessuna forza armata straniera può venire nel territorio

albanese, e nessuna forza armata albanese può essere esportata fuori dell'Albania, se non nei casi deliberati dal Parlamento.

Art. 188. — I membri attivi delle forze armate godono tutti i diritti civili, tranne le eccezioni stabilite per legge.

PARTE B.

La Gendarmeria (Gendarmerija).

Art. 189. — L'organizzazione ed il numero della Gendarmeria vengono stabiliti per legge speciale.

Art. 190. — La Gendarmeria dello Stato, dal punto di vista militare, viene unita al Comando supremo, nei modi stabiliti con le disposizioni relative della Parte A del presente titolo; e per le sue funzioni dipende dal Ministero degli affari interni; essa funziona secondo le disposizioni legali in vigore.

TITOLO VI.

I DIRITTI DEI CITTADINI.

Art. 191. — Ogni albanese nasce e vive indipendente.

In Albania non è consentito il mercato delle persone; qualunque persona acquistata o schiava, appena mette piede sul territorio albanese, diventa indipendente.

Art. 192. — La libertà è diritto naturale per qualunque persona ed è limitata della libertà degli altri. Questo limite viene stabilito solamente a mezzo delle leggi.

Art. 193. — La libertà personale è garantita. Nessuno può essere citato in giudizio, arrestato, incarcerato se non nelle circostanze previste dalla legge e nella forma medesima stabilita.

Art. 194. — Tutti i cittadini sono uguali davanti la legge e senza eccezioni sono obbligati al rispetto delle leggi.

Art. 195. — Tutti i cittadini godono ugualmente dei diritti politici e civili e possono essere accettati in tutti gli impieghi civili e militari, tranne le eccezioni stabilite per legge.

Art. 196. — Il domicilio è inviolabile. Non si può forzare il domicilio che nei limiti e nelle condizioni stabilite dalla legge.

Art. 197. — La libertà della parola e della stampa è garantita. La censura non si può applicare che in tempo di guerra, di mobilitazione ed in altre circostanze straordinarie previste dalla legge.

Le condizioni sul regolamento della stampa, la confisca degli stampati e i procedimenti legali per reati sulla stampa vengono stabiliti per legge.

Solamente i cittadini albanesi possono pubblicare giornali in Albania.

Art. 198. — Il diritto di proprietà, per qualsiasi qualità di proprietà, è inviolabile; non può essere espropriata la proprietà di nessuno se non viene confermata regolarmente la necessità e l'interesse pubblico, e se non ne viene pagato il valore ragionevole, secondo la legge speciale.

Art. 199. — Il diritto di associazione ed il diritto di riunione pacifica e senza armi sono garantiti in conformità delle leggi.

Le associazioni non possono essere sciolte per contravvenzioni alle leggi se non per deliberazione del Tribunale.

Nelle riunioni pubbliche possono trovarsi presenti gli organi della polizia.

Art. 200. — I cittadini albanesi, entro i limiti delle leggi, hanno diritto di formare delle associazioni; l'uso di questo diritto non è sottoposto ad alcuna misura preventiva.

Art. 201. — Il segreto della corrispondenza postale, telegrafica e telefonica, è inviolabile, tranne che in caso di guerra, mobilitazione, rivoluzione ed inchieste su gravi delitti.

La legge relativa stabilisce la responsabilità di quelli che ledono il segreto della corrispondenza postale, telegrafica e telefonica.

Art. 202. — Non si può impedire il viaggiare in alcun modo, tranne che nei casi previsti con legge.

Art. 203. — La libertà di pensiero e di coscienza è garantita. La manifestazione delle idee in maniere diverse dev'essere conforme alla legge.

Art. 204. — Solamente i cittadini albanesi vengono assunti negli impieghi dello Stato; gli stranieri possono essere assunti in servizio solamente in qualità di specialisti per contratto, il quale non può essere stipulato per un periodo superiore ai cinque anni.

Art. 205. — Qualsiasi tortura corporale è assolutamente vietata.

Art. 206. — L'istruzione elementare è obbligatoria per tutti i cittadini albanesi e si impartisce gratuitamente nelle scuole dello Stato.

Art. 207. — In conformità delle leggi e secondo i principi e programmi approvati dallo Stato per le proprie scuole e sempre sotto il controllo effettivo del Governo, solamente i cittadini albanesi possono istituire scuole private.

Gli stranieri, in conformità delle leggi, possono essere autorizzati a farlo solamente per scuole tecniche e di agricoltura con programmi teorico-pratici.

Parimenti possono essere istituite pure da parte delle comunità religiose albanesi scuole religiose col permesso del Ministero competente ed in conformità alle leggi; il numero delle scuole religiose di ogni comunità, come pure il numero degli alunni di queste scuole verrà stabilito dal Ministero competente per deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 208. — La confisca è proibita e non può effettuarsi se non in base alla legge con sentenza di tribunale.

Art. 209. — L'angheria è vietata. Lo Stato in tempo di guerra ha diritto di fare delle requisizioni ed a mezzo di una legge speciale di contrarre dei prestiti interni obbligatori.

Art. 210. — Nessun cittadino può essere espulso dal territorio dello Stato.

Nessun cittadino può essere internato nello Stato nè può essere obbligato a fissare un luogo di abitazione obbligatorio, tranne che in circostanze previste per legge.

Art. 211. — L'extradizione dei cittadini è assolutamente vietata.

Art. 212. — Ogni cittadino da solo o insieme ad altri, o le persone morali, hanno diritto di rivolgersi verbalmente o per iscritto alle Autorità competenti od al Parlamento per i diritti privati e pubblici.

Alle domande che si fanno per questioni private, le Autorità sono obbligate di rispondere per iscritto al più presto.

Art. 213. — Nessuno può essere citato, nè giudicato da altro tribunale, tranne che da quello competente per legge.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 214. — Un cittadino albanese non può essere nello stesso tempo anche cittadino di uno Stato straniero.

La cittadinanza albanese si ottiene, si conserva e si perde secondo le disposizioni stabilite nel Codice civile.

Art. 215. — Tutti gli stranieri, che trovansi in Albania, godono la protezione accordata alle persone ed ai beni, tranne le eccezioni stabilite per legge.

Gli stranieri non hanno in Albania diritto di proprietà sulle terre rurali in qualsiasi forma; parimenti gli stranieri non hanno diritto a proprietà immobili nelle località che sono presso i confini dello Stato oppure sulla costa del mare, le quali ultime vengono stabilite per Decreto reale. Questa disposizione non lede i diritti acquisiti.

Gli stranieri hanno solamente il diritto al valore vendendo il terreno in questione ed hanno il diritto di proprietà solamente su quegli immobili rurali che sono necessari per l'istituzione delle fabbriche e per la regolarizzazione delle comunicazioni.

Art. 216. — Nessuna organizzazione statale può effettuarsi nè modificarsi tranne che per legge. Nessun impiego può crearsi, se non per legge.

Art. 217. — Nessuna condanna può essere emanata ed eseguita, se non in base alla legge.

Art. 218. — Le leggi non possono avere vigore retroattivo, tranne quelle che commutano le condanne penali.

Art. 219. — Lo Stato riconsce persone morali create secondo la legge.

Art. 220. — Le qualità, i diritti, gli obblighi, gli stipendi, le pensioni, le gratificazioni ed il modo della nomina e della destituzione, della promozione, della degradazione ed il deferimento a giudizio per ragioni di servizio degli impiegati vengono stabilite per legge speciale.

Art. 221. — L'impiegato disponibile si conserva nell'esercito, e nei vari rami dell'amministrazione, quando ciò viene previsto a mezzo della legge del bilancio.

Art. 222. — La terra demaniale è proprietà dello Stato e nei suoi riguardi vengono messe in esecuzione le disposizioni del Codice civile.

Fino a che il Codice civile non entrerà in vigore, sulle terre si applicano le disposizioni di legge attualmente in vigore.

Art. 223. — Il presente Statuto non può essere sospeso nè totalmente nè parzialmente.

Nessuna legge o regolamento possono essere fatti in contraddizione con la lettera e lo spirito del presente Statuto.

TITOLO VIII.

LA REVISIONE DELLO STATUTO.

Art. 224. — Le proposte per l'interpretazione autentica, la modifica, l'aggiunta e la revisione (generale o parziale) nello Statuto, non possono essere fatte se non dal Re o dal Parlamento.

Simili proposte, tranne la revisione generale, devono contenere chia-

ramente tutti i punti dello Statuto per cui si chiede interpretazione, modificazione, aggiunta oppure revisione parziale.

Solamente per gli articoli 1, 2, 6, 50, 52, 70, del presente Statuto non si può proporre ed accettare revisione.

Art. 225. — Le proposte accennate nell'art. 224, quando vengono fatte dal Parlamento, devono essere firmate per lo meno da un terzo dei membri di cui si compone la Camera.

Art. 226. — Le proposte di cui nell'art. 224, in massima vengono votate con i due terzi dei voti della riunione; ma la seconda votazione si fa con i tre quarti del numero totale dei membri che formano il Parlamento.

Art. 227. — Quando, tranne per gli articoli 1, 2, 6, 50, 52, 70, si fanno delle proposte sulla revisione generale dello Statuto, oppure sulla modifica delle disposizioni degli articoli 8 e 53, ove queste proposte vengono approvate in massima con i tre quarti dei voti dei membri che formano la Camera, il Parlamento si considera disciolto. L'Assemblea di revisione si riunisce dieci giorni dopo la fine delle elezioni e discute solamente sugli articoli approvati in massima dal Parlamento disciolto. Esaurito questo compito, l'Assemblea di revisione si scioglie e si procede alle elezioni parlamentari.

Art. 228. — Le interpretazioni autentiche, le modifiche, le aggiunte che vengono votate dal Parlamento, secondo l'art. 226, entrano in vigore dopo essere sanzionate dal Re.

In caso di non approvazione, entro i 15 giorni dalla data della presentazione, il Re le restituisce al Parlamento indicando i motivi giustificativi; il Parlamento prende nuovamente la questione in discussione e, se insiste nella prima deliberazione, si considera disciolto. La deliberazione del nuovo Parlamento è definitiva e viene promulgata dal Re.

Art. 229. — Le deliberazioni dell'Assemblea di revisione sono irrevocabili e vengono promulgate dal Re, entro i 15 giorni dal giorno della presentazione.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 230. — L'Assemblea costituente, alla fine della votazione definitiva del presente Statuto, continua come Parlamento fino al termine del periodo di quattro anni, il quale comincia dalla data 16 agosto 1928.

Art. 231. — Nelle leggi e nei regolamenti dello Stato, ovunque viene usata la parola « Repubblica » questa viene sostituita dalla parola « Regno », ed ovunque viene ricordata la parola « Il Presidente della Repubblica » questa viene sostituita dalla parola « Re ».

TITOLO X.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 232. — Le disposizioni delle leggi che siano in contraddizione con quelle del presente Statuto sono abrogate.

Art. 233. — Tutte le disposizioni del precedente Statuto restano abrogate.

Art. 234. — Il presente Statuto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione.



PUBBLICAZIONI DELL' "ISTITUTO
PER L'EUROPA ORIENTALE", ROMA

SECONDA SERIE

POLITICA — STORIA — ECONOMIA
XIX¹

AMEDEO GIANNINI

LE COSTITUZIONI DEGLI STATI
DELL'EUROPA ORIENTALE

VOLUME PRIMO

ALBANIA - BULGARIA - CECOSLOVACCHIA -
DANZICA - ESTONIA - FINLANDIA - GRECIA

ROMA - ISTITUTO PER L'EUROPA ORIENTALE - ROMA